Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1922 — Roma — Mercoledì 26 aprile — Numero 98

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

AVVISO DI SPEDIZIONE
di atti di Governo in fogli sciolti

Si rende noto a tutti gli uffici ammessi alla gratuita distribuzione che si è ora ultimata la spedizione degli atti del Governo in fogli sciolti del 1921 - dal numero 1801 - al n. 2100 - più il numero 1250 omesso nella precedente spedizione, meno i numeri 1814 — 1815 — 1821 — 1835 — 1853 — 1857 — 1861 — 1864 — 1907 — 1908 — 1934 — 1979 — partiti precedentemente, meno ancora i numeri 1878 — 2004 — perchè in corso di stampa, e meno infine i numeri:
1801 — 1802 — 1803 — 1804 — 1805 — 1806 — 1807 — 1808 —
1809 — 1810 — 1811 — 1812 — 1813 — 1816 — 1817 — 1818 —
1819 — 1820 — 1822 — 1827 — 1828 — 1836 — 1838 — 1839 —
1840 — 1841 — 1842 — 1843 — 1844 — 1845 — 1846 — 1847 —
1848 — 1850 — 1851 — 1855 — 1858 — 1862 — 1863 — 1866 —
1877 — 1879 — 1882 — 1884 — 1885 — 1890 — 1891 — 1892 —
1893 — 1894 — 1895 — 1896 — 1897 — 1898 — 1902 — 1909 —
1910 — 1911 — 1912 — 1913 — 1914 — 1915 — 1916 — 1917 —
1919 — 1921 — 1922 — 1923 — 1924 — 1925 — 1926 — 1927 —
1928 — 1929 — 1930 — 1931 — 1932 — 1933 — 1935 — 1936 —
1937 — 1938 — 1939 — 1940 — 1941 — 1942 — 1943 — 1944 —
1945 — 1946 — 1947 — 1948 — 1949 — 1950 — 1951 — 1953 —
1954 — 1955 — 1956 — 1957 — 1967 — 1968 — 1969 — 1970 —
1971 — 1973 — 1974 — 1975 — 1976 — 1977 — 1982 — 1983 —
1984 — 1985 — 1986 — 1987 — 1988 — 1989 — 1990 — 1991 —
1992 — 1993 — 1994 — 1995 — 1997 — 1998 — 1999 — 2000 —
2001 — 2002 — 2006 — 2007 — 2008 — 2011 — 2012 — 2013 —
2014 — 2016 — 2017 — 2018 — 2019 — 2020 — 2025 — 2026 —
2027 — 2028 — 2029 — 2030 — 2031 — 2032 — 2033 — 2034 —
2035 — 2036 — 2037 — 2038 — 2039 — 2040 — 2041 — 2042 —
2043 — 2044 — 2045 — 2048 — 2049 — 2051 — 2052 — 2053 —
2054 — 2055 — 2059 — 2061 — 2066 — 2067 — 2068 — 2069 —
2071 — 2072 — 2073 — 2074 — 2075 — 2076 — 2086 — 2087 —
2088 — 2089 — 2090 — 2093 — 2094 — 2095 — 2097 — 2098 —
2099 — 2100, che per disposizione del Ministero della giustizia e degli affari del culto non si distribuiscono in fogli sciolti ma vengono soltanto inseriti in sunto nella Raccolta ufficiale a volumi.

Gli eventuali reclami per mancato recapito dei medesimi, dovranno essere indirizzati al R. Ufficio gestione leggi e decreti, via Giulia n. 52 - Roma (16), entro un mese dalla pubblicazione

del presente avviso, giusta quanto prescrive l'art. 18 del decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 749, prevenendo che trascorso detto termine, essi non verranno più accettati ed i richiedenti dovranno pagare le copie che richiederanno.

Ad evitare inutile corrispondenza si fa presente che le preture non hanno diritto alla gratuita distribuzione degli atti di Governo in fogli sciolti.

LEGGI E DECRETI

Il numero 490 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto gli articoli 4, 6, 17 e 18 della legge 5 aprile 1908, n. 161, per l'ordinamento della Somalia;

Visto il decreto 4 luglio 1910, n. 562, che approva l'ordinamento amministrativo della suddetta colonia;

Vista la legge del 6 luglio 1912, n. 749, ed il decreto 20 novembre 1912, n. 1205, relativi alla costituzione del Ministero delle colonie;

Considerato che pochi, dopo la guerra, sono attualmente gli ufficiali fra quelli che hanno fatto domanda di trasferimento in Somalia, i quali abbiano compiuto i tre anni di servizio in Italia, necessari per essere trasferiti in detta colonia, a mente dell'art. 94 dell'ordinamento coloniale, mentre numerose sono le esigenze per il crescente sviluppo di quel R. corpo di truppe coloniali;

Inteso il governatore della colonia;

Inteso il parere del Consiglio coloniale;

Inteso il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Non possono essere destinati in Somalia ufficiali rimpatriati dalla Somalia stessa o da altre colonie prima che abbiano prestato almeno un anno di effettivo servizio nei corpi o reparti del R. esercito in Italia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 marzo 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — AMENDOLA — LANZA DI SCALEA.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 491 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sul bonificamento dell'Agro romano, approvato con R. decreto 10 novembre 1905, n. 647;

Vista la legge 17 luglio 1910, n. 491, concernente provvedimenti per estendere il bonificamento e la colonizzazione dell'Agro romano;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1919, n. 2405;

Visti gli articoli 25 e 26 della legge 20 agosto 1921, n. 1177, che reca provvedimenti contro la disoccupazione;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto coi ministri dei lavori pubblici e del lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni degli articoli 20, 21, 22, 24, 25, 28, 29 e 30 del testo unico 10 novembre 1905, n. 647, degli articoli 2, 3, 4, 5, 8 e 13 della legge 17 luglio 1910, n. 491, e quelle dell'art. 2 del R. decreto 9 novembre 1919, n. 2297, sono estese ai seguenti territori della provincia di Caserta, soggetti a bonifica idraulica:

Comprensorio di bonifica di «Salto di Fondi» per una superficie di ettari 1314 circa in comune di Fondi, e delimitato come segue:

a nord – Lago di Fondi;
ad est – Fiume di Sant'Anastasia;
a sud – Mare Tirreno;
ad ovest – Canale di Canneto.

Art. 2.

La concessione dei mutui di favore, la quale è limitata ai soli fabbricati rurali, alle costruzioni delle reti stradali interne ed alle opere di provvista e derivazione dell'acqua potabile, nonchè l'applicazione degli altri benefici di cui agli articoli suindicati, sono subordinate alla condizione che si riferiscano a terreni del comprensorio sopra indicato, in cui si compiano opere di bonificamento agrario, che facciano parte di un piano organico di lavori, tendente ad una naturale intensificazione colturale della zona.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BERTINI — RICCIO — DELLO SBARBA.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 497 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con Nostro decreto del 9 agosto 1910, n. 795;

Veduto il regolamento generale universitario, approvato con Nostro decreto 9 agosto 1910, n. 796;

Veduto il regolamento speciale per la Facoltà di lettere e filosofia, approvato con Nostro decreto 9 agosto 1910, n. 808, modificato con Nostro decreto 9 ottobre 1919, n. 2251;

Riconosciuta la convenienza di modificare ulteriormente l'ordinamento degli studi della Facoltà di lettere e filosofia per il conseguimento della laurea in lettere;

Sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pe la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Al testo degli articoli 10 e 12 del regolamento speciale per la Facoltà di lettere e filosofia, approvato con Nostro decreto 9 agosto 1910, n. 808, modificato con Nostro decreto 9 ottobre 1919, n. 2251, sono apportate le seguenti modificazioni.

Al secondo quadro dell'art. 10 in cui sono elencate le materie specifiche per gli studi di filologia moderna, è sostituito il seguente:

2° Quadro.

Materie specifiche per gli studi di filologia moderna:

1. Storia comparata delle letterature neolatine, o storia comparata delle lingue e letterature neolatine, secondo l'ordinamento speciale delle varie Università.

2. Storia comparata delle lingue classiche e neolatine o storia dell'arte medioevale e moderna.

3. Una lingua o letteratura straniera moderna, oppure, dove tale insegnamento non esista, un altro corso indicato dalla Facoltà.

Al secondo comma dell'art. 12, dopo le parole: « ad eccezione della letteratura italiana e della letteratura latina che sono triennali », è aggiunto il seguente periodo:

« Non può laurearsi su argomento di letteratura straniera lo studente che non abbia seguìto, per almeno due anni, corsi impartiti per quella letteratura ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — ANILE.

Visto, Il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 198 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 128 del regolamento generale universitario, approvato con Nostro decreto 9 agosto 1910, n. 796, modificato con Nostro decreto 21 settembre 1911, n. 1194;

Sentito il Consiglio superiore dell'istruzione pubblica;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica, di concerto con quello delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

All'art. 128 del regolamento generale universitario, approvato con Nostro decreto 9 agosto 1910, n. 796, modificato con Nostro decreto 21 settembre 1911, numero 1194, è sostituito il seguente:

« Art. 128. — La segreteria universitaria dovrà compilare non oltre il 30 novembre un elenco degli studenti che nei termini, di cui al precedente art. 126, chiesero l'esonero dalle tasse e sopratasse e che per la disciplina e i punti di merito possono aspirare alla esenzione.

Tale elenco firmato dal rettore, sarà trasmesso non più tardi del 16 dicembre all'Intendenza di finanza della Provincia nella quale ha sede l'Università, insieme con le istanze degli studenti corredate dei documenti di cui all'art. 127.

L'Intendenza di finanza, accertatasi della tempestiva presentazione della domanda, giudicherà sulle condizioni economiche del richiedente: all'uopo potrà domandare ulteriori informazioni alle autorità governative sulle condizioni di ogni aspirante alla dispensa e terrà conto altresì del numero dei figli che la famiglia fa contemporaneamente istruire in Istituti governativi o pareggiati, nei quali si paghino tasse scolastiche, nonchè di tutti gli altri elementi che possono determinare il grado di agiatezza della famiglia medesima.

Riconosciuta giustificata la domanda dello studente, l'Intendenza di finanza trasmetterà al rettore dell'Università, non più tardi del 31 gennaio, il nulla osta e tutti i documenti relativi.

Il rettore esamina le domande di quegli aspiranti alla dispensa dei quali l'Intendenza di finanza ha riconosciuto la disagiata condizione domestica e decide su tali domande, ai sensi degli articoli 119, 120, 121, 122, 123, 124 e 125 del regolamento generale universitario.

Contro la decisione del rettore l'interessato, entro un mese dalla data dell'avvenuta partecipazione, può ricorrere al Ministero ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo

dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 marzo 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — ANILE — BERTONE.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 511 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 31 luglio 1921, n. 1013;

Visto l'art. 14 della legge 22 maggio 1913, n. 459;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento del capitolo n. 177: « Vincite del lotto », dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1920-921, è aumentato della somma di lire quarantaquattromilioni novecentosessantaseimila ottocentoquindici (lire 44,966,815).

Il presente decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 aprile 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — PEANO — BERTONE.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 512 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 26 settembre 1920, n. 1313, con la quale fu autorizzata la spesa di L. 300.000.000 per opere pubbliche straordinarie;

Visti i decreti Reali 14 novembre 1920, n. 1657, 13 febbraio 1921, n. 144, 2 giugno 1921, n. 823 e 31 luglio 1921, n. 1079, con i quali in conto del fondo suddetto, vennero assegnate complessivamente L. 295.500.000 per l'esecuzione di determinate opere;

Ritenuta la necessità di provvedere ad una ulteriore assegnazione di fondi ed al relativo stanziamento in bilancio;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello dei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In conto della spesa di L. 300,000,000, autorizzata con la legge 26 settembre 1920, n. 1313, sono assegnate le somme seguenti per i titoli sottoindicati, in aggiunta alle spese di cui al citato decreto Reale 14 novembre 1920, n. 1657:

m) L. 800,000, per provvedere ai lavori di prolungamento dei moli guardiani nel porto-canale di Pescara-Castellammare, di cui al n. 25 della tabella annessa alla legge 14 luglio 1907, n. 542;

l-bis) L. 200,000, per provvedere ai bisogni e ad opere urgenti nei Comuni colpiti dal terremoto del 7 giugno 1910; per riparare case danneggiate o ricostruire case abbattute o demolite appartenenti a persone di condizione povera; per eseguire lavori indilazionabili per consolidamento di frane aggravate o cagionate dall'ultimo terremoto; per sussidiare i lavori di ricostruzione e riparazione delle scuole e degli edifici pubblici comunali e di Enti morali aventi scopo di beneficenza e di edifici di uso pubblico danneggiati dal terremoto, nei Comuni stessi (art. 1 della legge 13 luglio 1910, n. 467; art. 2, lettera *h*, della legge 13 aprile 1911, n. 311; art. 1, lettera *e*, del R. decreto 21 dicembre 1911, n. 1471, e art. 4, lettera *v*, della legge 4 aprile 1912, n. 297).

m-bis) L. 450.000, per i provvedimenti diretti ad alleviare i danni arrecati dal terremoto dell'8 maggio 1914 in provincia di Catania (art. 1 della legge 19 luglio 1914, n. 761).

Art. 2.

Le somme come sopra assegnate sono inscritte ai seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1921-922:

Capitolo	Importo
Cap. n. 133. Opere marittime, ecc.	800.000 —
Cap. n. 275. Spese per provvedere ai bisogni e ad opere urgenti nei Comuni colpiti dal terremoto del 7 giugno 1910, ecc.	200.000 —
Cap. n. 280. Provvedimenti diretti ad alleviare i danni arrecati dal terremoto dell'8 maggio 1914, ecc.	450.000 —

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1922.

VITTORIO EMANUELE.

PEANO — RICCIO.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 513 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 2 della legge 7 aprile 1921, n. 368, il quale stabilisce: *a*) che i quadri di classificazione approvati per il personale delle ferrovie dello Stato con la legge stessa si applicano *ad personam* ai funzionari iscritti nel ruolo di vigilanza del Ministero dei lavori pubblici provenienti dal cessato Regio Ispettorato generale delle strade ferrate; *b*) che alla relativa spesa sarà provveduto per decreto Reale con aumento di L. 10 a chilometro sulla tassa di sorveglianza per le ferrovie concesse all'industria privata e di L. 5 a chilometro sull'analoga tassa per le tranvie.

Visto il R. decreto 22 dicembre 1921, col quale vennero disposti tali aumenti di tassa di sorveglianza;

Ritenuta la necessità di provvedere allo stanziamento dei fondi per la spesa derivante dalla legge citata al capitolo n. 1 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1921-922;

Vista la legge 31 dicembre 1921, n. 1868;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Allo stanziamento del capitolo n. 1 « Amministrazione centrale - Personale di ruolo - Stipendi, ecc. » dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1921-922, è apportato l'aumento di lire trecentomila (L. 300.000).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — PEANO — RICCIO.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene i seguenti decreti:

N. 500. Regio decreto 9 aprile 1922, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, il comune di Viareggio, in provincia di Lucca, viene dichiarato di 2ª classe, agli effetti del dazio di consumo, a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto stesso nella *Gazzetta ufficiale*.

N. 502. Regio decreto 9 marzo 1922, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze vengono assegnate a vari Comuni le quote governative di concorso per gli anni dal 1917 al 1920 per l'integrazione dei bilanci per la diminuzione d'entrata dipendente dalla riduzione dei canoni concessa ai rispettivi appaltatori del dazio consumo, in applicazione dei decreti Luogotenenziali 26 novembre 1916, n. 1599, 4 febbraio 1917, n. 186, e 17 novembre 1918, n. 1751, e del R. decreto 5 giugno 1920, n. 820.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 25 dello statuto dell'Istituto d'incoraggiamento di Napoli, approvato con R. decreto 16 settembre 1887, n. 4976 (serie 5ª);

Visto il risultato della votazione fatta dal predetto Reale Istituto nell'adunanza del 15 dicembre 1921 per la nomina del presidente, del vice presidente e del segretario generale;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria e il commercio d'accordo col ministro per l'agricoltura;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono approvate le nomine dei signori:

Dott. Nicola Miraglia, a presidente;

Prof. Udalrigo Masoni, a vice presidente;

e Prof. Augusto Graziani, a segretario generale del Reale Istituto d'incoraggiamento in Napoli, per il triennio 1922-924.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 2 marzo 1922.

VITTORIO EMANUELE.

TEOFILO ROSSI — BERTINI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 17 aprile 1922, sul decreto che proroga i poteri dei Regi commissari straordinari di Vietri (Potenza), Serracapriola (Foggia), Maddaloni (Caserta), Castel San Nicolò (Arezzo).

SIRE!

La gestione straordinaria dei comuni di Vietri (Potenza), Serracapriola (Foggia), Maddaloni (Caserta), Castel San Nicolò (Arezzo), non ha potuto ancora condurre a termine la sistemazione delle finanze e dei servizi comunali.

E poichè, d'altra parte, le attuali condizioni dell'ordine pubblico non consentono di procedere alla convocazione dei comizi, mi onoro sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà l'unito schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri dei Regi commissari di detti Comuni.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduti i Nostri decreti con cui vennero sciolti i Consigli comunali di Vietri (Potenza), Serracapriola (Foggia), Maddaloni (Caserta), Castel San Nicolò (Arezzo);

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione dei suddetti Consigli comunali, è prorogato di tre mesi.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 17 aprile 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del prefetto di Forlì 7 agosto 1889, registrato alla Corte dei conti addì 2 settembre successivo al reg. 288 foglio 396, col quale veniva assentita alla Società italiana per le strade ferrate (rete adriatica) la facoltà di derivare per la durata di un trentennio dal subalveo del fiume Marecchia, mediante galleria filtrante, in località poco a monte della città di S. Arcangelo di Romagna (provincia di Forlì) e precisamente presso le case Fabbri, un quantitativo di acqua di mc. 300 giornalieri, per destinarla all'alimentazione dei rifornitori della stazione di Rimini;

Vista la domanda 3 gennaio 1919, presentata dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, subentrata alla Società italiana per le strade ferrate nell'esercizio della linea Bologna-Rimini, col corredo di relazione, corografia e disegni redatti dalla Divisione dei lavori del compartimento di Bologna, all'intento di ottenere la rinnovazione della cennata concessione per derivazione di acqua dal subalveo del fiume Marecchia;

Ritenuto che l'esercizio di tale derivazione non ha dato luogo ad inconvenienti di sorta durante il trentennio venuto a scadere col 6 agosto 1919, e che, persistendo i fini della utilizzazione delle acque per i servizi della stazione di Rimini, nè ostando ragioni di preminente pubblico interesse a detta derivazione, la relativa concessione ben può essere rinnovata per un ulteriore periodo trentennale senza che sia necessario apportare alcuna modifica alla struttura delle opere di presa;

Visto il disciplinare predisposto per la chiesta rinnovazione, sottoscritto dal legale rappresentante dell'Amministrazione ferroviaria interessata, in data del 27 marzo, 2 luglio 1920, presso l'ufficio del Genio civile di Forlì, rep. n. 430, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la rinnovazione stessa;

Su conforme parere del Consiglio superiore delle acque (Comitato permanente) in adunanza del 6 gennaio 1920;

A termini dell'art. 24 del decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161 e dell'art. 44 del regolamento 14 agosto 1920, n. 1285 sulle derivazioni di acque pubbliche;

Di concerto col ministro delle finanze;

DECRETA:

Art. 1.

Salvi i diritti dei terzi, ed in accoglimento della domanda 3 gennaio 1919 dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, è accordata la rinnovazione per un ulteriore trentennio, a decorrere dal 7 agosto 1919, della concessione per derivazione di mc. 300 giornalieri d'acqua subalvea del fiume Marecchia, assentita con decreto del prefetto di Forlì 7 agosto 1889 per i servizi della stazione di Rimini.

Art. 2.

La rinnovazione della concessione in parola rimane subordinata all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare 27 marzo-2 luglio 1920, rep. n. 430, ed al pagamento del canone annuo di L. 3.

Art. 3.

L'introito della su indicata prestazione annua sarà imputato al capitolo 5 dello stato di previsione dell'entrata pel corrente esercizio finanziario ed ai capitoli corrispondenti per gli esercizi futuri.

L'ingegnere capo del Genio civile di Forlì è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, 12 aprile 1921.

Il ministro
PEANO.

Commissione per i danni marittimi di guerra

In nome di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

La Commissione per i danni marittimi di guerra composta de signori:

Presidente:
Gr. uff. Gerolamo Biscaro.
Membri ordinari:
Comm. Gennaro Laghezza.
Membri supplenti:
Comm. Francesco Pasciuto.
Commissario del Governo:
Gr. uff. Raffaele De Notaristefani.
Vice segretario:
Cav. uff. Stefano Lambusier,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio sulla legittimità della confisca delle merci già esistenti a bordo del piroscafo austriaco *Ambra;*

Udita la relazione del commissario delegato comm. Pasciuto;

Sentite le conclusioni del commissario del Governo il quale ha chiesto che sia dichiarata legittima la confisca delle merci di cui sopra;

Dichiara chiusa dal signor presidente la discussione orale;

Ritenuto che la Commissione delle prede, con sentenza dei giorni 17 febbraio-16 marzo 1917, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* del 3 giugno 1917, n. 104, dichiarava continuativo il sequestro delle merci, specificate qui appresso di cui alle polizze:

1. Polizza n. 350 da Trieste a Calcutta, da Charteder Austrian ad Alois Schweiger e C. Ges. M. B. H. marca A. S. 5521 - c C. - 1 - 3 casse Pencils X.

2. Polizza n. 410 da Trieste a Calcutta, da Austrian Lloyds S. S. N. C. ad Alois Schwieger e C. Ges. M. B. H. marca Schweiger - 1136 Calcutta - 7879/81 Casse 3 cottongoods.

3. Polizza n. 248 da Trieste a Calcutta, da C. Paul Ofman Ltd al medesimo. Marca - C. P. 482 - H. Calcutta 85853/1615 - 85855/1617 3 casse Cotton Thread.

4. Polizza n. 247 da Trieste a Calcutta, da C. Paul Ofmann Ltd. al medesimo. Marca M. F. 0779 C. P. H. e C. - 864 20/1618 - 86424/1622 Calcutta 5 casse Cotton Thread.

5. Polizza n. 517 da Trieste a Calcutta, da Haas Byk e C. al medesimo. Marca - B. M. 244/1 - 244/2 29818/29819 - 2 casse Cottons.

6. Polizza n. 70 da Trieste a Calcutta, da Austrian Match Trading C. Ltd. a Deutsch Asiatische Bank. Marca R. J. - HK. S&C. - 7264 - 126/50 - 25 Casse Sulphur Matsches.

7. Polizza n. 71 da Trieste a Calcutta, da Austrian Matsch Trading C. Ltd. a Deutsch Asiatische Bank. Marca R. I. S. C. D. & C. - 7257 - 76/100 - 25 Casse Sulphur Matsches.

8. Polizza n. 72 da Trieste a Calcutta, da Austrian Match a Deutsch Asiatische Bank. Marca R. I. S C. D. & - 724 - 76/100 - 25 Casse Sulphur Matsches.

9. Polizza n. 73 da Trieste a Calcutta, da Austrian Match Trading C. Ltd. a Deutsche Asiatische Bank. Marca R. I. S. C. D. & C. 7253 - 76/100 - Casse Sulphur Matsches.

10. Polizza n. 381 da Trieste a Calcutta, da Austrian Match Trading C. Ltd. a Deutsche Asiatische Bank. Marca R. I - L. 15 - & C. - 36/70 - 35 Casse Sulphur Matsches.

11. Polizza n. 382 da Trieste a Calcutta, da Austrian Match Trading C. Ltd. a Deutsch Asiatische Bank. Marca R. I. H. K. S. - & C. 7271 - 616/30 - 15 Casse Sulphur Matsches.

12. Polizza n. 383 da Trieste a Calcutta, da Austrian Match Trading C° Ltd. a Deutsch Asiatische Bank. Marca R. I. - 7041 - & C. - 31/40 - 10 Casse Safety Matsches.

13. Polizza n. 384 da Trieste a Calcutta, da Austrian Match Trading C° Ltd. a Deutsch Asiatische Bank. Marca - R. I. - 7339 - & C. 51/60 - 10 Casse Safety Matsches.

14. Polizza n. 385 da Trieste a Calcutta, da Austrian Match Trading C° Ltd. a Deutsch Asiatische Bank. Marca R. J. - 7249 - & C. - 1/15 - 15 Casse Safety Matsches.

15. Polizza n. 386 da Trieste a Calcutta, da Austrian Match Trading C° Ltd. - Deutsch Asiatische Bank. Marca R. J. - 7249 - & C. - 3/10 - 5 Casse Safety Matsches.

16. Polizza n. 387 da Trieste a Calcutta, da Austrian Match Trading C. Ltd. a Deutsch Asiatische Bank. Marca R. J. - 7243 - & C. - 31/40 - 10 Casse Safety Matsches.

17. Polizza n. 388 da Trieste a Calcutta, da Austrian Match Trading C. Ltd. a Deutsch Asiatische Bank. Marca - R. I. - R. M. D. & C. - & C. - 7245 - 31/40. 10 Casse Safety Matsches.

18. Polizza n. 389 da Trieste a Calcutta da Austrian Match Trading C. Ltd. a Deutsch Asiatische Bank. Marca R. J. S. C. D. & C. - 7246 - 16/20 91/10 - 15 Casse Safety Matsches.

19. Polizza n. 390 da Trieste a Calcutta da Austrian Match C. Ltd. a Deutsch Asiatische Bank. Marca R. J. - SAG & C. - & C. - 7204 - 89132/46 - 15 Casse Safety Matsches.

20. Polizza n. 416 da Trieste a Calcutta, da Austrian Match Trading C. Ltd. a Deutsch Asiatische Bank. Marca - R. J. - MC & C. & C. 7266 - 1/25 - 25 Casse Sulphur Matsches.

21. Polizza n. 417 da Trieste a Calcutta, da Austrian Match Trading C. Ltd. a Deutsch Asiatische Banck. Marca - R. J. - 7273 - & C. - 1/25 - 25 Casse Sulphur Matsches.

22. Polizza n. 510 da Trieste a Calcutta, da Austrian Match Trading C. - Ltd. a Deutsch Asiatische Bank. Marca - R. J. S. C. D. - & C - 7258 - 46/60 - 16 Casse Safety Matsches.

23. Polizza n. 511 da Trieste a Calcutta da Austrian Matsches Trading C. - Ltd. a Deutsch Asiatische Bank. Marca - R. J. - 7252 - & C. - 1/5 Casse 5 Safety Matsches.

24. Polizza n. 513 da Trieste a Calcutta, da Austrian Match Trading C° Ltd. a Deutsche Asiatische Bank. Marca - R. J. - A. M. ESSABROY - C. - 5189/88 - 50 Casse Safety Matsches.

25. Polizza n. 586 da Trieste a Calcutta, da Austrian Match Trading C° - Ltd. a Deutsch Asiatische Bank. Marca - R. J - 7186 - & C. 4989/5013 - 25 Casse Safety Matsches.

26. Polizza n. 587 da Trieste a Calcutta, da Austrian Match Trading C. Ltd. a Deutsch Asiatische Bank. Marca - RJ - AM - ESSABROY - C - 36/49 - 93052/8 - 97027/33 - 36/45 - 36/45 7229 - 64 Casse Safety Matches.

RJ. AM. ESSABROY - C. 7227 - 89872/81.

RJ. AM. ESSABROY - C. 97127/32.

27. Polizza n. 590 da Trieste a Calcutta, da Austrian Match Trading C° - Ltd. a Deutsch Asiatische Bank. Marca - R. J. - 7250 - & C. - 126/40 - 15 Casse Safety Matsches.

28. Polizza n. 610 da Trieste a Calcutta, da Austrian Match Trading C° - Ltd a Deutsch Asiatische Bank. Marca - R. J. - 7231 - & C. - 51/75 - Casse 25 Safety Matsches.

29. Polizza n. 611 da Trieste a Calcutta, da Austrian Match Trading C° - Ltd. a Deutsch Asiatische Bank. Marca - R. J. - 7205 - & C. - 5014/63 - Casse 50 Safety Matsches.

30. Polizza n. 624 da Trieste a Calcutta, da Austrian Match Trading C. Ltd. a Deutsch Asiatische Bank. Marca RJ. AM. Essaboy - C. 7248 - 51/100 Casse 50 Sulphur Matsches.

31. Polizza n. 625 da Trieste a Calcutta, da Austrian Match Trading C. Ltd. a Deutsch Asiatische Banck. Marca RJ. SOD. - & C. 7247 - 31-40 - 10 Casse Safety Matsches.

32. Polizza n. 626 da Trieste a Calcutta, da Austrian Match Trading Ltd. a Deutsch Asiatische Bank. Marca RJ. RM. & C. - 7242 - 31/40 - 10 Casse Safety Matsches.

33. Polizza n. 627 da Trieste a Calcutta, da Austrian Match Trading C. Ltd. a Deutsch Asiatische Bank. Marca RJ. SCD. & C. - 7253/9795/804 - 10 Casse Safety Matsches.

34. Polizza n. 636 da Trieste a Calcutta, da Austrian Match Trading C. Ltd a Deutsch Asiatische Bank. Marca RJ. SCD. - & C. - 51/60 - 10 Casse Safety Matsches.

35. Polizza n. 629 da Trieste a Calcutta, da Austrian Match Trading C. Ltd. a Deutsch Asiatische Bank. Marca RJ. - RM. - & C - 7244 - 11/20 - 131/40 - 10 Casse Safety Matsches.

36. Polizza n. 649 da Trieste a Calcutta, da Austrian Match Trading C. Ltd. a Deutsch Asiatische Bank. Marca RJ. - AM. ESABHOY - C. 7219 - 13400/24 - 25 Casse Sulphur Matsches.

37. Polizza n. 950 da Trieste a Calcutta, da Austrian Match Trading C. Ltd. a Deutsch Asiatische Bank. Marca RJ. - L/6 - & C. - 11/20 - 10 Casse Sulphur Matsches.

38. Polizza n. 681 da Trieste a Calcutta, da Austrian Match Trading Ltd. a Deutsch Asiatische Bank. Marca RI - 7212 & C. - 5114/38 - Casse 25 Safety Matsches.

39. Polizza n. 682 da Trieste a Calcutta, da Austrian Match Trading C. Ltd a Deutsch Asiatische Bank. Marca RJ - 7211 & C. - 5064/5113 - Casse 50 Safety Matsches.

40. Polizza n. 718 da Trieste a Calcutta, da Austrian Match Trading C. Ltd. a Deutsch Asiatische Bank. Marca RI 7224 & C. - 5284/308 — Casse 25 Safety Matsches.

41. Polizza n. 752 da Trieste a Calcutta da Glaeser Nade al medesimo.

Marca E - E - 701 - & C° 7610
- 702 7600
- 703 7590 - 5 Casse Cottongoods.
- 722 7580
- 701 7550
- 681 7570 - 1 Cassa Half Woollen Good.

42. Polizza n. 99 da Trieste a Calcutta da C. Paul Hofman Limited al medesimo.

Marca C. P. 489 - H - 55110/1 casse 2 Woollen Braids.

43. Polizza n. 635 da Trieste a Calcutta, da Basseches e C/ a Madla Brothers.

Marca M. M. - Mehta - D. B. T. - M. B. - 327 - 12050 - 1 cassa Glassbangles;

rinvenute all'inizio delle ostilità a bordo del piroscafo *Ambra*;

Poichè a norma del decreto Luogotenenziale 10 ottobre 1918, registrato alla Corte dei conti il 30 detto, fu revocato il se-

questro, di duecento quarantacinque colli di merce, già facenti parte del carico del suddetto piroscafo, indicate nella sentenza suindicata, le quali trovavansi in deposito presso la Capitaneria di porto di Napoli e comprese nelle polizze di cui ai nn. 37, 96, 246, 412, 518, 596, 178, 526, 598, 719, 721, 761, 722, 771, 801, 78, 108, 110, 468, 550, 552, 631, 632, 634, 720, 751, 763, 799, 800, estendendo a dette merci le disposizioni del decreto Luogotenenziale 29 marzo 1917, n. 636, concernenti la consegna delle merci già esistenti a bordo delle navi requisite;

Attesochè, secondo il decreto Ministeriale 15 marzo 1919, fu stabilita la confisca, in applicazione dell'art. 2 del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014, dei carichi trovati a bordo delle navi ex-nemiche sequestrate;

Poichè con istanza del 31 maggio 1919 il Commissario del Governo chiese di procedere al giudizio per la confisca delle merci, oggetto della sentenza 17 febbraio-16 marzo 1917, e che la Commissione delle prede, con sentenza 28 giugno 1919, dichiarava di non trovar luogo a deliberare sulla richiesta stessa;

Poichè con altra istanza del 7 marzo 1921 il commissario del Governo ebbe a rinnovare alla Commissione per i danni marittimi di guerra la richiesta per il giudizio di legittimazione della confisca delle merci, di cui nella sentenza 17 febbraio-16 marzo 1917 suindicata;

Considerato che il 1° aprile 1921 venne pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* il decreto Presidenziale che dava atto dell'avvenuto deposito nella segreteria della Commissione della suddetta istanza del Commissario del Governo e che nessuno si costituiva in giudizio per reclamare le merci suddette;

Vista la successiva istanza 2 maggio 1921 del commissario del Governo per la confisca delle merci in questione, nonchè la richiesta 15 gennaio 1922 del commissario stesso, il quale domandò che la legittimazione della confisca delle merci, di cui la Commissione delle prede in data 17 febbraio-16 marzo 1917 aveva dichiarato continuativo il sequestro, non si estenda a quelle merci, di cui fu revocato il sequestro con decreto Luogotenenziale 10 ottobre 1918 e che sono indicate nell'elenco della Capitaneria di porto di Napoli; merci che trovavansi in deposito alla data della revoca del sequestro e che furono prima rivendute e poi abbandonate dalla Cox's Shipping Agency Ltd. di Londra;

Poichè chiusa l'istruttoria e decorsi i termini prescritti si è fissata l'udienza d'oggi per la discussione relativa;

Considerato che mai alcuno si è presentato durante il giudizio, non ostante le prescritte pubblicazioni, a reclamare la proprietà delle merci suddette, che devono quindi ritenersi siccome appartenenti a persone già nemiche.

PER QUESTI MOTIVI

La Commissione dichiara legittima la cattura delle seguenti partite di merci caricate sul piroscafo *Ambra* di cui alle polizze numeri 350, 410, 218, 217, 517, 70, 71, 72, 73, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 416, 417, 510, 511, 548, 586, 587, 590, 610, 611, 624, 625, 626, 627, 638, 629, 649, 950, 681, 682, 718, 752, 99, 635 nonchè di quelle non rilasciate col decreto Luogotenenziale 10 ottobre 1918, e comprese nelle altre polizze avanti elencate.

Così deciso nell'udienza del giorno 18 gennaio 1922, nella sede della Commissione per i danni marittimi di guerra (Palazzo di giustizia).

Firmati: *Bisparo* — *Laghezza* — *Pasciuto* — *Lambusier.*

Depositata in segreteria per gli effetti della pubblicazione oggi 10 marzo 1922.

Il segretario: *Lambusier.*

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

AVVISO.

Si notifica che nel giorno di mercoledì 17 maggio 1922, alle ore 9, in una sala del palazzo ove ha sede questa Direzione generale, via Goito n. 1 in Roma con libero accesso al pubblico, si procederà alla 24ª estrazione a sorte, annuale, delle obbligazioni create in dipendenza della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, serie 3ª, pel risanamento della città di Napoli relativa alla serie 3ª, 4ª, 7ª ed 8ª attualmente vigenti.

Le obbligazioni da estrarsi sono del quantitativo stabilito dalle rispettive tabelle di ammortamento stampate a tergo dei titoli.

Con successivo avviso saranno pubblicati i numeri delle obbligazioni estratte rimborsabili al 1° luglio p. v.

Roma, 24 aprile 1922.

Il direttore capo divisione
Borgia

Il direttore generale.
Garbazzi.

Ministero per l'industria e il commercio

DIREZIONE GENERALE
del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni private

Corso medio dei cambi
del giorno 24 aprile 1922.
(Art. 39 del Codice di commercio).

	Media		Media
Parigi	172 37	Dinari	—
Londra	81 57	Corone jugoslave	—
Svizzera	358 61	Belgio	158 25
Spagna	—	Olanda	7 02
Berlino	7 21	Pesos oro	14 95
Vienna	0 26	Pesos carta	6 57
Praga	36 25	New York	18 39

Oro . . . . . . 351 84.

Media dei consolidati negoziati a contanti

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906)	70 92	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	8 28	[illegible]

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della sanità pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 13, dal 27 marzo al 2 aprile 1922.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
Carbonchio ematico.					
Bergamo	Clusone	—	1	—	1
Brescia	Brescia	—	1	—	1
»	Chiari	—	1	—	1
uneo (a)	Mondovì	—	2	—	2
»	Saluzzo	—	1	—	1
ienova	Genova	1	—	1	—
ecce	Brindisi	—	1	—	1
Ilano	Milano	—	1	—	1
lodena	Modena	—	1	—	1
otenza	Matera	1	—	1	3
»	Melfi	1	—	1	—
eggio Emilia	Reggio Emilia	—	1	—	1
assari (a)	Ozieri	1	—	1	—
»	Sassari	—	1	—	1
»	Tempio Pausania	2	—	2	—
		6	11	6	14
Carbonchio sintomatico					
rescia	Brescia	—	1	—	1
assari (a)	Alghero	—	1	—	1
		—	2	—	2
Afta epizootica.					
lessandria	Alessandria	1	—	1	—
»	Asti	1	—	1	—
»	Casale Monferrato	1	1	1	1
»	Tortona	—	1	—	2
ncona	Ancona	—	3	—	13
quila degli Ab.	Aquila	1	1	4	1
»	Sulmona	1	—	8	—
rezzo	Arezzo	—	1	—	2
lluno	Belluno	2	1	4	1
»	Feltre	2	2	6	3
rgamo	Bergamo	11	1	26	2
»	Clusone	2	—	17	1
»	Treviglio	4	—	4	—

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
Segue Afta epizootica.					
Bologna	Bologna	9	—	24	1
»	Imola	1	1	6	3
»	Vergato	1	—	2	—
Brescia	Brescia	13	—	26	1
»	Chiari	5	2	13	3
»	Salò	2	—	3	—
»	Verolanuova	5	—	14	—
Caserta	Caserta	1	—	1	—
Catanzaro	Catanzaro	8	—	5	—
»	Cotrone	1	—	3	—
Como	Como	6	—	15	3
»	Lecco	6	—	24	—
»	Varese	7	4	13	4
Cremona	Casalmaggiore	1	—	2	1
»	Crema	—	2	—	3
»	Cremona	1	3	5	12
Cuneo (a)	Alba	1	1	1	1
Ferrara	Cento	2	1	2	1
»	Comacchio	1	—	2	—
»	Ferrara	6	—	12	2
Firenze	Firenze	1	—	1	3
»	Pistoia	—	1	—	2
»	S. Miniato	—	1	—	1
Forlì	Cesena	2	—	6	1
»	Forlì	3	—	21	3
»	Rimini	1	—	4	—
Genova	Chiavari	1	1	4	4
»	Genova	5	1	5	1
»	Spezia	—	1	—	5
Livorno	Livorno	1	—	3	—
Lucca	Lucca	3	1	6	3
Macerata	Macerata	—	1	—	1
Mantova	Mantova	3	2	4	5
Massa e Carrara	Castelnuovo di Garf.	1	—	1	2
Milano	Abbiategrasso	2	2	2	

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Segue Afta epizootica.					
Milano	Gallarate	2	—	2	1
»	Lodi	6	1	7	4
»	Milano	6	1	6	1
»	Monza	1	—	1	—
Modena	Mirandola	1	—	1	—
»	Modena	4	—	6	1
Napoli (a)	Castellammare di St.	2	—	3	—
»	Napoli	—	1	—	2
Novara	Biella	2	—	6	—
»	Domodossola	1	—	1	—
»	Novara	3	3	6	3
»	Pallanza	1	—	1	—
»	Vercelli	4	3	9	4
Padova	Padova	26	2	40	10
Parma	Borgo S. Donnino	5	—	18	5
»	Parma	6	3	14	14
Pavia	Mortara	5	1	6	1
»	Pavia	9	2	9	2
»	Voghera	4	2	7	2
Perugia	Orvieto	1	1	6	2
»	Perugia	3	2	4	3
»	Rieti	—	2	—	2
Pesaro e Urbino	Pesaro	1	1	1	1
»	Urbino	1	—	1	—
Piacenza	Piacenza	—	2	—	3
Pisa (a)	Pisa	16	1	45	4
»	Volterra	5	—	21	3
Ravenna	Faenza	2	—	3	—
»	Lugo	5	—	15	6
»	Ravenna	3	—	13	7
Reggio Calabria	Reggio Calabria	2	—	8	—
Reggio Emilia	Guastalla	1	1	1	1
»	Reggio Emilia	3	4	7	9
Roma	Civitavecchia	1	—	1	—
»	Frosinone	1	—	1	—
»	Roma	5	—	5	—
»	Velletri	1	—	1	—
»	Viterbo	2	—	2	—
Rovigo	Adria	5	—	5	—
»	Rovigo	7	2	12	3
»	Montepulciano	1	—	1	—
»	Siena	6	1	12	1
Segue Afta epizootica.					
Torino	Torino	3	2	5	3
Treviso	Treviso	—	4	—	4
Udine (a)	Udine	3	1	4	2
Venezia	Chioggia	3	—	12	1
»	Venezia	19	5	36	17
Verona	Verona	15	2	25	4
Vicenza	Vicenza	7	2	14	7
		331	88	712	224
Malattie infettive dei suini.					
Arezzo	Arezzo	3	—	47	2
Ascoli Piceno	Ascoli	—	1	—	1
»	Fermo	—	1	—	2
Benevento	Cerreto Sannita	2	—	10	—
Bologna	Imola	1	—	1	—
Cuneo (a)	Mondovì	—	1	—	1
Firenze	Firenze	—	1	—	1
Forlì	Rimini	1	—	1	—
Macerata	Macerata	—	1	—	2
Potenza	Matera	1	—	1	—
»	Melfi	1	—	1	—
»	Potenza	1	1	1	1
Reggio Calabria	Gerace Marina	2	—	12	—
Roma	Roma	1	26	1	—
»	Viterbo	2	—	2	—
Siena	Siena	2	1	2	2
Teramo (a)	Teramo	1	1	1	3
Venezia	Venezia	1	—	3	—
		19	8	83	15
Morva.					
Avellino (b)	Ariano di Puglia	1	—	1	—
Napoli (a)	C	—	1	—	1
Novara (b)	Domodossola	1	—	1	—
Salerno (b)	Salerno	1	—	1	—
»	Vallo della Lucania	1	—	1	—
		4	1	4	1

ROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
	Farcino criptococcico.				
ncona	Ancona	1	—	2	—
vellino	Avellino	3	—	7	—
»	S. Angelo dei Lomb.	1	—	2	—
ari delle Puglie	Bari	5	—	5	—
»	Barletta	1	—	2	—
enevento	Benevento	1	—	1	—
»	Cerreto Sannita	1	—	1	—
itania (a)	Acireale	—	1	—	4
rgenti (a)	Bivona	1	—	1	—
»	Girgenti	2	—	6	—
assa e Carr. (a)	Castelnuovo di Garf.	1	—	2	—
apoli (a)	Casoria	3	—	14	—
»	Castellammare di S.	3	—	7	—
»	Napoli	5	—	11	5
»	Pozzuoli	1	—	2	—
lermo	Palermo	4	—	60	—
»	Termini Imerese	3	—	20	—
oma	Roma	2	—	3	—
lerno	Salerno	7	1	8	1
racusa (a)	Siracusa	1	1	16	1
		46	3	170	11
	Rabbia.				
icona	Ancona	—	1	—	1
ezzo	Arezzo	—	1	—	1
ri delle P. (b)	Altamura	1	—	2	—
»	Bari	4	—	4	—
lluno	Feltre	—	1	—	2
rgamo	Bergamo	—	2	—	2
renze	Firenze	—	1	—	1
nova	Genova	—	1	—	1
icerata	Macerata	1	2	1	3
antova	Mantova	—	1	—	1
assa e Carrara (a)	Massa	—	1	—	2
lano	Milano	—	1	—	1
lermo	Palermo	1	—	4	—
ena	Montepulciano	1	—	1	—
»	Siena	—	1	—	1
rino	Torino	—	1	—	1
erona	Verona	—	1	—	2
		8	15	12	19

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
	Rogna.				
Aquila degli Abr.	Aquila	7	—	21	2
»	Avezzano	4	1	49	22
»	Sulmona	3	1	32	6
Avellino	Sant'Angelo dei L.	2	—	2	—
Benevento	Benevento	1	—	2	—
Caltanissetta	Caltanissetta	3	—	58	—
Campobasso	Isernia	1	—	4	—
»	Larino	1	—	1	—
Catanzaro	Cotrone	1	—	1	—
Chieti	Chieti	1	—	1	—
Girgenti (a)	Bivona	1	—	7	—
»	Girgenti	2	—	7	—
Macerata	Camerino	1	—	1	—
Novara	Pallanza	1	—	1	—
Palermo	Palermo	1	—	11	—
Perugia	Foligno	1	—	5	—
Potenza	Melfi	2	—	2	—
Ravenna	Ravenna	1	—	1	—
Roma	Civitavecchia	1	—	1	—
»	Frosinone	2	—	2	—
»	Roma	9	—	15	—
»	Velletri	3	—	3	—
»	Viterbo	4	—	4	—
Salerno	Campagna	1	—	1	—
Sassari (a)	Nuoro	1	1	1	2
		55	3	231	32
	Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore.				
Potenza	Melfi	1	—	2	—
Roma	Roma	1	—	4	—
		2	—	6	—
	Morbo coitale maligno.				
Bergamo	Treviglio	—	1	—	1
Caltanissetta	Piazza Armerina	—	1	—	1
Como	Como	1	—	1	—
Reggio Emilia	Reggio Emilia	1	—	1	—
		2	2	2	2

	Influenza del cavallo.				
Belluno	Belluno	1	—	1	—
Reggio Calabria	Reggio Calabria	1	—	2	—
Verona	Verona	—	1	—	2
		2	1	3	2
	Vaiuolo ovino.				
Bari delle Puglie	Bari	1	—	1	—
»	Barletta	3	—	6	—
Potenza	Melfi	3	—	8	3
		3	—	15	3
	Tubercolosi bovina				
Belluno	Belluno	—	1	—	1
Benevento	Benevento	—	1	—	1
		—	2	—	2
	Colera dei polli.				
Avellino	Ariano di Puglia	1	1	1	2
Benevento	Benevento	1	—	2	—
Campobasso	Larino	—	2	—	7
Modena	Modena	—	1	—	1
Reggio Emilia	Reggio Emilia	—	2	—	2
Sassari (a)	Alghero	—	3	—	50
»	Ozieri	—	1	—	25
Teramo (a)	Penne	1	—	7	—
»	Teramo	1	—	4	1
		4	10	14	33

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle provincie	Numero dei comuni	Numero delle località
	con casi di malattia		
Carbonchio ematico	10	17	20
Carbonchio sintomatico	2	2	2
Afta epizootica	45	419	936
Malattie infettive dei suini	14	27	93
Morva	4	5	5
Farcino criptococcico	12	49	181
Rabbia	15	23	31
Rogna	17	58	283
Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore	2	2	6
Vaiuolo ovino	2	7	18
Morbo coitale maligno	4	4	4
Influenza del cavallo	3	3	5
Tubercolosi bovina	2	2	2
Colera dei polli	7	14	102

(a) I dati si riferiscono alla settimana precedente.

(b) Malattia sospetta.

Bollettino sanitario del bestiame nelle terre redente dal 13 al 19 marzo 1922.

COMMISSARIATO generale civile	DISTRETTO politico	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
	Carbonchio ematico				
Dalmazia	Zara	—	1	—	2
	Afta epizootica.				
Venezia Tridentina	Bolzano (città)	1	—	1	—
»	Borgo	—	1	—	4
»	Cles	3	—	32	—
»	Mezolombardo	2	—	14	—
»	Silandro	1	—	3	—
»	Tione	2	—	15	—
»	Trento	1	—	4	—
		10	1	69	4
	Malattie infettive dei suini.				
Venezia Trident.	Bolzano	3	—	6	—
»	Borgo	1	—	2	—
»	Bressanone	1	—	1	—
»	Cles	6	4	20	23
»	Rovereto	1	—	1	—
»	Tione	2	1	4	1
»	Trento	3	—	10	—
		17	5	44	24
	Rabbia				
Venezia Giulia	Gradisca	—	1	—	1
Venezia Trident.	Borgo	1	—	5	—
»	Rovereto (città)	1	—	1	—
»	Trento (città)	1	—	1	—
		3	1	7	1
	Rogna				
Venezia Giulia	Monfalcone	—	1	—	1
»	Parenzo	1	—	1	—
»	Pola	1	—	2	—
»	Rovigno	1	—	1	—
»	Trieste	1	—	1	—
Venezia Trident	Borgo	8	—	135	—
»	Brunico	1	1	5	2
»	Cavalese	1	—	11	—
»	Primiero	1	—	1	—
»	Silandro	—	1	—	25
		15	3	157	28
	Colera dei polli.				
Venezia Trident.	Bressanone	1	—	1	—

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero dei Distretti politici	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattia		
Carbonchio ematico	1	1	2
Afta epizootica	7	11	73
Malattie infettive dei suini	7	22	68
Rabbia	4	4	8
Rogna	10	18	185
Colera dei polli	1	1	1

Il direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente*.